

REP. 1978

COMUNE DI MALONNO

PROVINCIA DI BRESCIA

**CONTRATTO DI APPALTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI
DI REALIZZAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO SULLA
COPERTURA DEL FABBRICATO EX SCUOLE LAVA
FINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION
EU.**

CUP D84D22001380006

CIG 93846699D8

L'anno **duemilaventitre** addi ventiquattro del mese di Febbraio in Malonno, presso la residenza comunale, avanti a me Dottor Onofrio Caforio, C.F. CFRNFR61P25A662R, Segretario comunale, firma digitale intestata a Caforio Onofrio rilasciata da Infocert S.p.A. per la firma digitale-CA3 Identificativo nr. 2022504287524, valida sino al 03/08/2025 e non revocata, autorizzato a rogare nell'interesse dell'ente gli atti in forma pubblica amministrativa, sono personalmente comparsi:

Sig.r Ghirardi Giovanni, nato a Edolo (Bs) il 27/05/1983, C.F. GHRGNN83E27D391I, in qualità di Responsabile Area Tecnica del Comune di Malonno, domiciliato per la funzione presso la sede dell'Ente, firma digitale intestata a Ghirardi Giovanni rilasciata da InfoCamere Qualified Electronic Signature CA, InfoCamere S.C.p.A. Qualified Trust Service Provider, Numero identificativo

SIG0000002644414, valida sino al 19/03/2024 e non revocata il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Malonno C.F. nr. 00716670179 - P.IVA 00575780986, che nel

contesto del presente atto viene chiamato, per brevità, anche solo “stazione appaltante”;

Sig.r Pietroboni Pietro, nato a Monno (Bs) il 25/05/1964, residente a Monno (Bs) in Via M.O. Gen. Reverberi n. 3 C.F. PTRPTR64E25F375V firma digitale intestata a Pietroboni Pietro rilasciata da Aruba Pec SPA NGCA3, Numero identificativo 21814601, valida sino al 25/09/2023 e non revocata Legale rappresentante della ditta ELETTROTERMICA DI PIETROBONI P. E MORESCHI F. S.n.c., con sede legale in Edolo (Bs), Via G. Marconi n. 84 C.F. 01851000982 e P.IVA 01851000982 come da visura camerale depositata in atti, che nel contesto del presente atto viene chiamato per brevità anche solo “appaltatore”;

Detti comparenti, della cui identità personale sono certo, mi chiedono di ricevere quest’atto, ai fini del quale dichiarano:

PREMESSO

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 72 in data 30/08/2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di realizzazione di impianto fotovoltaico sulla copertura del fabbricato ex scuola di Lava, per un importo dei lavori di euro 50.000,00, di cui euro 41.500,00 a base d’asta, euro 1.300,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed euro 8.500,00 per somme a disposizione della stazione appaltante;

- che l’opera è finanziata con un contributo del Ministero dell’Interno con i fondi di cui all’articolo 1, commi 29 ess e ss. della Legge nr. 160/2019, annualità 2022;

- che i suddetti fondi sono confluiti nella Missione 2 Componente C4

	Investimento 2.2. del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) , e	
	che pertanto il Comune di Malonno è tenuto al rispetto di ogni	
	disposizione impartita in attuazione del PNRR, per la gestione, controllo e	
	valutazione dell'intervento;	
	- che con determinazione n. 154/ST del 31/08/2022 del Responsabile Area	
	Tecnica è stato disposto di procedere all'appalto delle opere in oggetto	
	mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del	
	D. L. 76/2020 convertito nella L. 120/2020 come modificato dall'art. 51,	
	comma 1, lettera a) del D. L. 31/05/2021 n. 77 convertito con	
	modificazioni dalla L. n. 108/2021;	
	- che l'appalto è stato aggiudicato con il criterio del minor prezzo,	
	determinato mediante offerta di ribasso sull'elenco prezzi posto a base di	
	gara, ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;	
	- che con determinazione n. 160/ST del 12/09/2022 del Responsabile Area	
	Tecnica è stata disposta l'aggiudicazione dei lavori in questione alla ditta	
	ELETTROTERMICA DI PIETROBONI P. E MORESCHI F. S.n.c., con	
	sede legale in Edolo (Bs), Via G. Marconi n. 84 C.F. 01851000982 e	
	P.IVA 01851000982 che ha offerto uno sconto del 13,15% sull'importo	
	posto a base di gara, determinando un corrispettivo contrattuale pari ad €	
	36.213,70, di cui € 34.913,70 per lavori ed € 1.300,00 per oneri di	
	sicurezza oltre I.V.A. di legge;	
	- che non è necessario acquisire la comunicazione antimafia, trattandosi di	
	contratto di appalto di importo inferiore a 150.000,00 euro;	
	- che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva	
	(D.U.R.C.) online della ditta aggiudicataria attestante l'assolvimento degli	
	3	

	obblighi contributivi stabiliti dalle vigenti disposizioni prot. n.	
	INPS_33591624 con scadenza validità al 16/03/2023;	
	- che l'appaltatore, ai sensi dell'articolo 3 della L. 136/2010 e s.m.i., ha	
	comunicato i conti dedicati ed i soggetti titolati ad operare sui conti;	
	- che l'appaltatore ha dichiarato di essere in regola con le norme che	
	disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge 68/99 e s.m.i.;	
	- che ai sensi dell'art. 86 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. sono stati acquisiti i	
	certificati del casellario giudiziale dei legali rappresentanti dai quali nulla	
	osta ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. alla sottoscrizione	
	del presente contratto;	
	- che ai sensi dell'art. 86 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. in data 11/11/2022 è	
	stata acquisita l'attestazione di regolarità fiscale dell'Appaltatore alla	
	competente Agenzia delle Entrate, da cui nulla osta ai sensi dell'art. 80	
	del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. alla sottoscrizione del presente contratto;	
	- che in data 15.09.2022 si è proceduto alla consegna in via d'urgenza dei	
	lavori aggiudicati;	
	TUTTO CIO' PREMESSO	
	Tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:	
	Articolo 1. Oggetto del contratto	
	La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva	
	alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei lavori di realizzazione di impianto	
	fotovoltaico sulla copertura del fabbricato ex Scuole Lava in Comune di	
	Malonno. L'appalto viene concesso dalla stazione appaltante ed accettato	
	dall'appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle	
	condizioni e delle modalità di cui ai seguenti documenti facenti parte del	
	4	

L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale e dal capitolato tecnico che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Articolo 4. Termine per l'ultimazione dei lavori

Il termine previsto per l'esecuzione dei lavori è fissato in giorni 105 naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.

Articolo 5. Penali

In caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o rispetto alle scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari all'uno per mille dell'importo contrattuale.

La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal capitolato speciale, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo del contratto, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

Articolo 6. Sospensioni dei lavori

È ammessa la sospensione dei lavori, per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l'interruzione, nei casi di avverse condizioni

L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge.

Articolo 8. Revisione prezzi

Al presente contratto si applica la disciplina prevista dall'articolo 29 commi 1 lett. a) e b) del D.L. 27.01.2022 nr. 4 convertito nella Legge 28/03/2022 nr. 25.

Articolo 9. Divieto di cessione del contratto - modifiche e sospensioni

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Per le modifiche, varianti in corso d'opera o sospensioni si applicano le disposizioni degli articoli 106 e 107 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Articolo 10. Pagamenti

All'appaltatore sono corrisposti i pagamenti alle condizioni previste dal capitolato speciale in unica rata dopo l'approvazione del certificato di regolare esecuzione.

Sono fatte salve le eventuali ritenute per gli inadempimenti dell'appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all'impresa o ai subappaltatori.

Il pagamento dell'unica rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'appaltatore in forza del presente contratto è effettuato a seguito dell'approvazione del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

In ottemperanza all'articolo 3 della L. 136/2010 e s.m.i. l'appaltatore assume a proprio carico tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, pena la

L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

L'appaltatore assume a proprio carico, pena la risoluzione del presente contratto, l'obbligo di osservanza delle disposizioni previste dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dal Codice di comportamento del Comune di Malonno, pubblicati sul sito internet istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di 1° livello "Disposizioni generali", sotto-sezione di 2° livello "Atti generali".

Articolo 12. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

Il piano di sicurezza e di coordinamento previsto dall'art. 100 del D. Lgs. n. 81/2008, predisposto dalla stazione appaltante, pur non materialmente allegato come previsto nel precedente art. 1, forma parte integrante del presente e qui si intende integralmente riportato e trascritto con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

L'appaltatore ha depositato presso la stazione appaltante il piano operativo di sicurezza che forma parte integrante del presente contratto d'appalto seppur non materialmente allegato, ma depositato agli atti della stazione appaltante.

L'appaltatore si impegna a fornire tempestivamente gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 2 ogni qualvolta mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.

Le gravi o ripetute violazioni della documentazione citata da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Articolo 13. Subappalto

Eventuali subappalti e/o sub-contratti devono rispettare le disposizioni e i limiti di cui all'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 come modificato dall'articolo 49, comma 1, lett. b), della Legge n. 108/2021.

Articolo 14. Garanzie

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti ivi richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria numero FDI280437/22, in data 26/09/2022, rilasciata da Banca Popolare di Sondrio per l'importo di euro 4.591,06, pari al 13,15% dell'importo del presente contratto, che verrà escussa, reintegrata, svincolata ai sensi di legge.

L'appaltatore assume a proprio carico la responsabilità dei danni a persone, animali e cose provocati dai propri dipendenti e/o materiali, nonché arrecati a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità.

Ai sensi dell'articolo 103, 7° comma, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. l'appaltatore ha presentato la polizza assicurativa numero 420563668, emessa in data 28/09/2022 da Generali Italia S.p.A. Agenzia di Darfo Boario

Terme contro tutti i rischi dell'esecuzione derivanti da:

a) danni di esecuzione per i seguenti massimali

- partita 1 opere 39.835,07

-partita 2 opere preesistenti 100.000,00

-partita 3 Demolizione e sgombero 50.000,00

b) RCT per un massimale di euro 500.000,00.

Articolo 15. Risoluzione/recesso

Per la risoluzione ed il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli dal 108 al 110 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Articolo 16. Controversie

Per tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto è competente il Foro di Brescia.

Articolo 17. Spese contrattuali

Tutte le spese e gli oneri relativi al presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, diritti di segreteria, ecc., IVA esclusa), sono a carico dell'appaltatore.

Articolo 18. Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le disposizioni vigenti in materia.

Articolo 19. Registrazione

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti a pagamento IVA per cui il contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso / ovvero si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n. 131/86 e ss.mm.ii.

Articolo 20. Domicilio dell'appaltatore

A tutti gli effetti del presente contratto, l'appaltatore ha eletto domicilio presso la sede della stazione appaltante, in Piazza Municipio n. 7, 25040 Malonno.

Articolo 21. Trattamento dei dati personali

La stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. e del Regolamento UE2016/679-GDPR (Privacy), informa l'appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto

